



Screen Service

**Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.
Procedura interna
per le operazioni con le parti correlate
(Principio 9 c.1 del Codice di Autodisciplina)**



Sommario

1. PREMESSA	3
2. CRITERI APPLICATIVI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. DEFINIZIONI	5
Operazioni con parti correlate	6
Operazioni di maggiore rilevanza	6
Operazioni di minore rilevanza	8
5. PROCEDURA OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	8
6. PROCEDURA OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
7. CASI DI FACOLTA' ED ESCLUSIONE	11
8. INFORMAZIONI AL PUBBLICO	12
9. ESTENSIONE	13
10. PUBBLICAZIONE SUL SUTO INTERNET	13



1. Premessa

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo i principi generali indicati da Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

I principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

La società ha adottato un comitato di controllo interno, che vigila sull'osservanza delle regole adottate ne riferisce nella relazione all'assemblea.

2. Criteri applicativi

La direzione della società ha la responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con le parti. Questa responsabilità richiede che la direzione adotti un sistema contabile e un sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente identificate nella contabilità ed evidenziate in bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

Le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate (art. 2381 e 2391 bis) dettano una disciplina puntuale della materia, in buona parte recependo i principi di fondo introdotti dalla precedente versione del codice di autodisciplina. Nella definizione della *best practise* ci si limita quindi a chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di gestione delle suddette operazioni.

Innanzitutto si auspica l'adozione di adeguate pratiche, da parte dell'organo di gestione, volte a perseguire l'obiettivo, ora espressamente previsto dalla legge, della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Per quanto riguarda le operazioni nelle quali un amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, è opportuno che il Consiglio di Amministrazione ricerchi soluzioni che contemperino l'esigenza di trasparenza e correttezza con l'opportunità di non appesantire l'attività dell'organo amministrativo.

In generale nei casi in cui l'amministratore sia portatore di interessi in quanto membro dell'organo di amministrazione di una società legata all'emittente da un rapporto di controllo (o di comune controllo), pare ammissibile che eventuali obblighi informativi e/o di motivazione relativi ad operazioni che rientrano nella normale operatività di gruppo siano adempiuti in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di informazioni integrative a fronte di operazioni di particolare rilievo.



Sempre in tema di gestione delle operazioni regolate dall'art. 2391 cod. civ, si rileva che nella prassi non sono rari i casi in cui l'amministratore interessato - pur in mancanza di un vincolo di legge in tal senso - è chiamato ad astenersi dal voto o ad allontanarsi dalla riunione al momento della discussione e della deliberazione. Va sottolineato tuttavia che non mancano ipotesi nelle quali tale rischio non appare rilevante e, al contrario, la stessa partecipazione alla discussione e il voto dell'amministratore in questione risultano auspicabili, in quanto elementi di responsabilizzazione in merito a operazioni che proprio l'interessato potrebbe conoscere meglio degli altri membri del consiglio.

Le procedure sono coordinate con le attività amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del Testo unico, che detta le norme in capo alla redazione dei documenti contabili e societari e ai doveri del preposto contabile.

Il regolamento Consob 17221 del 12.02.2010 stabilisce che l'organo di controllo vigili sulla conformità delle procedure adottate ai principi nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

La presente procedura, una volta approvata, sarà pubblicata sul sito internet delle società. Nella relazione al bilancio annuale, sezione Corporate Governance, verrà data menzione dell'attività svolta.

3 . Ambito di applicazione

Gli organi di amministrazione delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante adottano, secondo i principi generali indicati da CONSOB, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Il presente regolamento, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2391-bis del codice civile, di quanto raccomandato dall'articolo 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché di quanto previsto dal Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**"), individua le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate realizzate da Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. ("**SSBT**"), direttamente o per il tramite di società controllate, dirette ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.



4. Definizioni

Parti correlate

Ai fini del presente documento per parti correlate, in base alla corrispondente nozione fornita dal Regolamento CONSOB, si intendono:

- a) coloro che direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controllano, sono controllati⁽¹⁾ da, o sottoposti a comune controllo⁽²⁾ con, SSBT;
 - ii. detengono in SSBT una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole⁽³⁾ su quest'ultima;
 - iii. controllano SSBT congiuntamente con altri soggetti;
- b) le società collegate⁽⁴⁾ a SSBT;
- c) le joint venture⁽⁵⁾ cui SSBT partecipa;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche⁽⁶⁾ di SSBT o della sua controllante;

⁽¹⁾ Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

⁽²⁾ Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

⁽³⁾ L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁽⁴⁾ Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁽⁵⁾ Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁽⁶⁾ I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.



- e) uno stretto familiare⁽⁷⁾ di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, del diritto di voto;
- g) un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di SSBT, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Ai fini del presente documento per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra SSBT (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più delle parti correlate individuate ai sensi del paragrafo precedente, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; e
- b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di maggiore rilevanza

Sono considerate operazioni di maggiore rilevanza:

- a) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:
 - i. indice di rilevanza del controvalore: si tratta del rapporto fra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di SSBT, tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di SSBT rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

⁽⁷⁾ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.



Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. indice di rilevanza dell'attivo: si tratta del rapporto fra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo di SSBT. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) da SSBT; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;



Procedura Operativa

- iii. indice di rilevanza delle passività: si tratta del rapporto fra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di SSBT. I valori dovranno essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato (consolidato, se redatto) da SSBT; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- b) le operazioni con una società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra indicati risulti superiore a 2,5;

Operazioni di minore rilevanza

Sono considerate operazioni di minore rilevanza tutte le operazioni che non superano le suddette soglie e che non rientrano, pertanto, tra le operazioni di maggiore rilevanza.

5. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare in merito alle operazioni di maggiore rilevanza, alla luce della riserva prevista dall'articolo 8 del Regolamento CONSOB, spetta al consiglio di amministrazione che, a tal fine dovrà ricevere, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici dell'operazione, tra i quali dovranno essere indicati la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni per la loro realizzazione, comprese quelle di carattere economico, l'interesse e la convenienza per SSBT all'operazione, nonché le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per SSBT.

Nel caso in cui le condizioni siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Nella fase istruttoria e nella fase delle trattative dovrà essere coinvolto un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti⁽⁸⁾ non correlati⁽⁹⁾ o uno o più componenti dallo stesso delegati (il "**Comitato Amministratori Indipendenti**") e, nel caso in cui non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, dovranno essere garantiti specifici presidi a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

⁽⁸⁾ Sono amministratori e consiglieri indipendenti quegli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e, qualora SSBT dichiarati, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali da SSBT in applicazione del medesimo codice.

⁽⁹⁾ Per amministratori non correlati si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.



Il consiglio di amministrazione delibera sull'operazione previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti sull'interesse di SSBT al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

Ai fini del rilascio del parere motivato, il Comitato Amministratori Indipendenti potrà richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, di concerto con la Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo di SSBT e dovrà ricevere entro e non oltre i 7 giorni precedenti la riunione del comitato, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione e agli elementi caratteristici della stessa.

Il Comitato Amministratori Indipendenti può farsi assistere, a spese di SSBT, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle operazioni.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dovranno ricevere una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono riportare adeguata motivazione in merito all'interesse di SSBT al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La deliberazione del consiglio di amministrazione potrà essere assunta nonostante il parere contrario del Comitato Amministratori Indipendenti, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento CONSOB, a condizione che:

- a) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto di SSBT; e
- b) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una quota del capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 10 % e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

Nel caso in cui l'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applica la procedura sopra menzionata. Qualora l'operazione coinvolga gli interessi di uno degli amministratori di SSBT, l'amministratore che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio di amministrazione sull'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione ritenga necessaria la presenza nella fase istruttoria e deliberativa dell'amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il collegio sindacale, la partecipazione dell'amministratore interessato sia alla fase istruttoria, sia a quella deliberativa



dell'operazione

6. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti (il "**Comitato Amministratori Non Esecutivi**"), deve esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse di SSBT al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, dovranno essere posti in essere specifici presidi al fine di garantire comunque la tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

Il Comitato Amministratori Non Esecutivi potrà farsi assistere, a spese di SSBT, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle operazioni. L'ammontare massimo di spesa che SSBT sosterrà, per i servizi resi dagli esperti indipendenti, non potrà essere superiore, per ciascuna singola operazione, allo 0,5% dell'operazione stessa.

All'organo competente a deliberare sull'operazione e al Comitato Amministratori Non Esecutivi devono essere fornite con congruo anticipo, entro i 7 giorni antecedenti alla trattazione, le informazioni complete e adeguate a deliberare e, nel caso in cui l'operazione sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

I verbali delle deliberazioni di approvazione recheranno adeguata motivazione in merito all'interesse di SSBT al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dovranno ricevere una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni.

Qualora il Comitato Amministratori Non Esecutivi abbia rilasciato un parere negativo sulle operazioni di minore rilevanza, SSBT (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del Comitato Amministratori Non Esecutivi è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento



informativo o sul sito internet di SSBT.

7. Casi e facoltà di esclusione

Il presente regolamento non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, né, ancora, alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, e alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.

Sono inoltre esclusi:

- a) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
 - i. SSBT abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - iv. la remunerazione sia coerente con tale politica;
- c) le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Sono del tutto escluse dalla disciplina del presente regolamento le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate, controparti dell'operazione, non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate di SSBT. Non si considerano a tal fine interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra SSBT e le società controllate o collegate



Procedura Operativa

Nel caso in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB, ove applicabile, le operazioni con parti correlate saranno concluse a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto b) predisponga una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- d) l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;
- f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto b) che precede, siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

8. Informazioni al pubblico

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, concluse anche da parte di società controllate italiane o estere, SSBT predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero, qualora il consiglio di amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

SSBT predispone il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a SSBT stessa, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove



Procedura Operativa
cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai fini della definizione di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui SSBT ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini SSBT metterà a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, SSBT potrà pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, SSBT sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, SSBT trasmette i documenti e i pareri alla CONSOB.

SSBT provvede inoltre all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle operazioni con parti correlate.

9 . Estensione

Il Consiglio di Amministrazione si adopera affinché le società controllate da SSBT, compatibilmente con le rispettive normative nazionali, e fatte salve situazioni di particolari specificità, si conformino alle disposizioni della presente procedura.

10. Pubblicazione sul sito internet

La presente procedura sarà pubblicata sul sito internet di SSBT: www.screen.it.